



CITTÀ DI PORTO TORRES



**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI
PERSONE MEDIANTE**

- SERVIZIO TAXI

- SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

**- SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO TRAMITE
NATANTI (NCC NATANTI)**

Indice generale

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Disciplina del servizio.....	4
Art. 2. Definizioni del servizio.....	5
Art. 3. Titoli abilitativi.....	7
Art. 4. Determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti destinati al servizio.....	8
Art. 5. Requisiti.....	9
Art. 6. Impedimenti soggettivi.....	10
TITOLO II.....	12
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
Art. 7. Acquisizioni pareri.....	12
Art. 8. Modalità di assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	12
Art. 9. Istruttoria e assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	12
Art. 10. Formazione delle graduatorie.....	13
Art. 11. Rilascio licenze e autorizzazioni.....	14
Art. 12. Validità delle licenze e delle autorizzazioni.....	14
Art. 13. Trasferibilità per atto tra vivi.....	15
Art. 14. Trasferibilità mortis causa.....	16
Art. 15. Licenze temporanee e speciali.....	17
TITOLO III.....	18
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI.....	18
Art. 16. Inizio ed esercizio del servizio.....	18
Art. 17. Acquisizione del servizio.....	18
Art. 18. Pontili o punti di attracco.....	19
Art. 19. Ambiti operativi territoriali.....	20
Art. 20. Obblighi dei Conducenti.....	20
Art. 21. Obblighi del titolare di licenza di taxi.....	22
Art. 22. Obblighi dell'equipaggio nel servizio NCC natante.....	22
Art. 23. Comportamento degli utenti.....	23

Art. 24. Diritti dei conducenti.....	23
Art. 25. Trasporto delle persone portatrici di handicap.....	24
Art. 26. Sostituzioni alla guida.....	25
Art. 27. Collaboratori familiari.....	26
Art. 28. Turni minimi di servizio taxi.....	27
Art. 29. Utilizzo dei mezzi di trasporto in servizio di linea – Servizi sussidiari – Servizi integrativi – Taxi sharing.....	28
Art. 30. Sostituzione veicoli.....	28
Art. 31. Taxi sharing.....	29
Art. 32. Tariffe Servizio Taxi.....	29
Art. 33. Tassametro.....	31
Art. 34. Servizio di radio telefono.....	32
Art. 35. Corrispettivi servizi NCC e NCC natanti.....	33
TITOLO IV.....	34
VIGILANZA E SANZIONI.....	34
Art. 36. Vigilanza.....	34
Art. 37. Reclami.....	34
Art. 38. Monitoraggio del servizio.....	34
Art. 39. Sanzioni.....	35
Art. 40. Sospensione.....	36
Art. 41. Revoca dell'autorizzazione.....	37
Art. 42. Procedimento sanzionatorio.....	37
Art. 43. Decadenza.....	38
TITOLO V.....	39
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	39
Art. 44. Abrogazione norme precedenti.....	39
Art. 45. Entrata in vigore del Regolamento.....	39

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei seguenti servizi di trasporto: servizio di taxi, servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente e il servizio di noleggio con conducente effettuato con natanti, di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea*" e s.m.i. che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di PORTO TORRES e dallo stesso autorizzato.

2. Per servizio pubblico non di linea si intende quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio non di linea è compiuto a richiesta del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari concordati di volta in volta con l'utenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa ricorso:

- alla Legge n. 21 del 15/01/1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada
- alla Legge regionale n. 21 del 7/12/2005, art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- alla Deliberazione n. 25/38 del 1/7/2010 - Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea, e relativo Allegato.
- alla Delibera della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 - Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/55 del 8.08.2019 - Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- alla Legge regionale 16 giugno 2025, n. 16 - Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e

organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, art. 2 - Integrazioni all'articolo 39 della legge regionale n. 21 del 2005 in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;

- al Codice della navigazione e relativi regolamenti di attuazione;

- alle altre disposizioni vigenti in materia ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti.

Art. 2. Definizioni del servizio

1. **Il servizio taxi** svolto con autovettura si rivolge ad un'utenza indifferenziata, è un autoservizio pubblico non di linea, su strada, con cui si provvede, a richiesta, al trasporto collettivo o individuale di persone e del relativo bagaglio, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere.

2. **Il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche solo servizio NCC)** costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione Sardegna, come indicato dall'articolo 3 comma 3 della Legge n. 21/1992; nell'ipotesi che la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente sia ubicata in un comune diverso, l'interessato dovrà comunque dare comunicazione sia al Comune di PORTO TORRES che a quello dove è ubicata la rimessa. La rimessa potrà essere utilizzata solo previa comunicazione al Comune di PORTO TORRES indicando l'esatta ubicazione, la corretta destinazione d'uso del locale utilizzato e il corretto titolo giuridico che ne consente l'utilizzo. Le prestazioni di NCC possano essere richieste dall'utenza, oltre che nella rimessa, anche presso la sede del vettore e le richieste possono avvenire anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio il quale si ritiene assolto solo se conforme alle cui specifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono ricadere all'interno dell'intero territorio

regionale. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno dell'intero territorio regionale.

3. Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone effettuato con natante (di seguito anche solo NCC natanti) si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Con riferimento alle richieste di NCC e alle prenotazioni da parte dell'utenza si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al punto 2.

Nel presente Regolamento per **unità di navigazione**, in via generale ove non diversamente specificato, si intende ogni costruzione di qualunque tipo con qualunque mezzo propulsione destinata alla navigazione.

Per **unità da diporto** si intendono, invece, i natanti utilizzati a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco e la sede operativa e il pontile di attracco devono essere situati nel territorio della Regione Sardegna in concessione al vettore presso il quale il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza. Nell'ipotesi che il pontile di attracco del natante adibito a noleggio con conducente sia ubicato in un comune diverso, l'interessato dovrà comunque dare comunicazione sia al Comune di PORTO TORRES che a quello dove è ubicata il pontile. Il pontile e lo specchio d'acqua potranno essere utilizzati solo previa comunicazione al Comune di PORTO TORRES indicando l'esatta ubicazione, la corretta destinazione d'uso e il corretto titolo giuridico che ne consente l'utilizzo.

Il servizio pubblico non di linea a mezzo natante, dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal codice della navigazione e s.m.i., con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza.

4. Nella licenza e nell'autorizzazione sono riportati gli estremi della sede e della rimessa, nonché del pontile di stazionamento del natante.

5. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

6. Durante il viaggio le parti, di comune accordo, possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Art. 3. Titoli abilitativi

1. L'esercizio del servizio taxi, del servizio NCC e del servizio NCC natanti è subordinato al rilascio, da parte del Comune di PORTO TORRES, rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione.

2. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC e NCC natanti devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalendosi di sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 10 della L. n. 21/1992.

3. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii;

4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio taxi, del servizio NCC o NCC natanti a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o autorizzazione, il Comune provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo, riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un titolo abilitativo precedente e la motivazione della sostituzione.

5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza. Il Comune è tenuto, tuttavia, a verificare ogni 2 anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio. Qualora si sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

7. La licenza e l'autorizzazione sono personali e riferite ad un singolo veicolo o natante.

8. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il

cumulo della licenza taxi, dell'autorizzazione NCC e dell'autorizzazione NCC natanti. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC e NCC natanti. Ai sensi dell'art. 8 c.2 della L. n. 21/1992, è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente, ove esercitato con natanti.

9. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo e del natante tutti i documenti, prescritti dalla Legge e dal presente Regolamento, per l'esercizio dell'attività compresa la licenza e l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

11. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti data base attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

Art. 4. Determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti destinati al servizio

1. Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni NCC e NCC natanti viene determinato dalla Giunta Comunale in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del numero di taxi, di NCC o di NCC natanti e i residenti, i flussi turistici e il movimento passeggeri nel porto cittadino, che possono modificare la domanda stessa.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli.

3. I mezzi di trasporto adibiti al servizio pubblico non di linea di cui al presente Regolamento devono:

a) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie;

b) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap;

4. I veicoli adibiti al servizio taxi devono risultare omologate al trasporto di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, ed inoltre:

a) portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi";

b) essere muniti di una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine;

c) avere colore uniforme come individuato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

d) esporre un autoadesivo raffigurante lo stemma della Città a lato dell'insegna "Taxi";

e) essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

5. I veicoli adibiti al servizio NCC, oltre alle caratteristiche di cui al comma 3, devono risultare omologate al trasporto di persone non superiore a 9, - categoria internazionale M1:

– portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del Comune di PORTO TORRES e il numero progressivo dell'autorizzazione.

6. I natanti adibiti al servizio NCC devono essere unità destinate al trasporto passeggeri munite dell'idoneità alla navigazione e della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia ed iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti dalle autorità competenti. Devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo devono recare il contrassegno indicato dal Comune.

7. Dovranno disporre di sistema di climatizzazione ed appartenere almeno alla classe di omologazione ambientale Euro 6.

Art. 5. Requisiti

1. Il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per i servizi di NCC ed NCC natanti sono subordinati al possesso in capo alle figure giuridiche di cui al precedente art. 3 dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In questo caso i cittadini degli Stati membri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio NCC o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 6 del presente regolamento;

d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing o in noleggio a lungo termine) del veicolo o del natante da adibire al servizio, di caratteristiche adeguate secondo quanto specificato al precedente art. 4, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 16 a seguito di acquisizione della licenza o dell'autorizzazione;

e) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;

f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi, previsti per legge;

g) essere in possesso della patente di guida e di apposita abilitazione professionale.

2. Per il servizio NCC e NCC natanti, la gestione in forma societaria è ammessa nei casi di imprese ammesse anche al noleggio di autobus con conducente, ovvero in caso di conferimento in uso della licenza a società, fermo restando che la titolarità della licenza resta in capo alla persona fisica (una o più) organo con rappresentanza della società.

3. Oltre a quanto sopra indicato, per il servizio NCC e NCC natanti è necessario avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio Regionale, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo o natante adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione.

4. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio taxi, del servizio NCC o del servizio NCC natanti, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

5. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza automatica del titolo abilitativo.

Art. 6. Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del titolo abilitativo:

a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

- b) aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio nonché per quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - c) essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - d) avere in corso una procedura di fallimento o aver subito procedura fallimentare;
 - e) aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.;
 - g) essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.;
2. In tali casi l'impedimento si intende superato quando sia intervenuta amnistia o il decreto di riabilitazione.
3. Costituisce, altresì, impedimento soggettivo l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio disposto dal Comune di PORTO TORRES o da altri Comuni.

TITOLO II

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7. Acquisizioni pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D. L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo acquisendo il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

Art. 8. Modalità di assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi nonché le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi NCC e NCC natanti, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli.

2. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale. La relativa procedura sarà avviata dal Dirigente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando, indipendentemente dal numero di passeggeri trasportati, ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento e dell'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

4. E' vietato cumulare più licenze o autorizzazioni al servizio pubblico non di linea sul medesimo veicolo o natante anche se rilasciate da autorità diverse.

Art. 9. Istruttoria e assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi NCC e NCC natanti sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il bando di concorso ad evidenza pubblica conterrà tutte le disposizioni relative ai titoli valutabili e ai criteri di valutazione degli stessi.
3. L'Ufficio Comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. Il responsabile suddetto, una volta valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Dirigente del Servizio.
5. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
6. Le licenze e le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 10. Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:
 - a) Figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
 - ditte individuali;
 - cooperative;
 - società;
 - b) caratteristiche del veicolo o dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
 - c) titoli professionali;
 - d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
 - e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale addetto;
 - f) mansione di conducente di taxi, di NCC o di NCC natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, se del caso in qualità di:
 - socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;
 - sostituto di titolare di licenza o autorizzazione;
 - dipendente di impresa titolare di autorizzazione;

- sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- collaboratore familiare;
- g) anzianità di iscrizione alla Camera di commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
- h) lingue estere conosciute;
- i) numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
- l) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;
- m) termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione;
- n) disponibilità del diritto reale all'utilizzo di una rimessa o di un attracco "presidiato".

Art. 11. Rilascio licenze e autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla norma e dal presente Regolamento. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari successivi accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.
2. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria approvata.

Art. 12. Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. La licenza e l'autorizzazione deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di trasferibilità della stessa, di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento e dell'articolo 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
3. Nella licenza e nell'autorizzazione sono indicati:
 - a) il numero progressivo di esercizio;
 - b) il soggetto persona fisica titolare di licenza o di autorizzazione;
 - c) la sede dell'impresa;

- d) la sede della rimessa o l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio e all'assunzione del servizio, con indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo;
 - e) l'eventuale denominazione del Natante;
 - f) l'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii;
 - g) elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii;
 - h) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute devono essere parimenti indicate nella licenza o nell'autorizzazione, entro n. 7 giorni, su richiesta rivolta all'ufficio comunale competente.
5. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 13. Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di NCC e NCC natanti possono essere trasferite su richiesta del titolare quando quest'ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza per l'esercizio del servizio taxi e al titolare di autorizzazione per l'esercizio dei servizi NCC e NCC natanti non può essere attribuita altra

licenza e autorizzazione per concorso pubblico e non può essere trasferita altra licenza e autorizzazione se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 2, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto allo aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C..

6. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del presente regolamento ed alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate all'art. 4.

7. Il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Art. 14. Trasferibilità mortis causa

1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto decesso.

2. La licenza di esercizio taxi, nonché l'autorizzazione per il servizio NCC o NCC natanti possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché per l'erede ricorrano i requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento e non ricorrano gli impedimenti di cui all'art. 6 del medesimo e ne faccia richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.

3. Qualora nessuno degli eredi sia direttamente interessato al trasferimento della licenza, gli eredi stessi potranno, sempre entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, chiedere il trasferimento della licenza ad altra persona sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

5. Le licenze di esercizio taxi e le autorizzazioni per i servizi di NCC o di NCC natanti rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti, nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

6. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio per un periodo non superiore a 90 giorni, a fronte della possibilità di sostituzione alla guida.

Art. 15. Licenze temporanee e speciali

1. L'Amministrazione Comunale, in presenza di uno straordinario incremento della domanda del servizio taxi legato a grandi eventi o ad eccezionali flussi di presenze turistiche, ai sensi della legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, in deroga al divieto di cumulo delle licenze taxi, può rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi.

2. Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

3. Il termine fisso, parametrato alla durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l'amministrazione comunale ne preveda un utilizzo anche in modalità non continuativa e frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale massimo stabilito dallo stesso legislatore.

4. Le predette licenze possono essere rilasciate in favore di tutti i soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge quadro n. 21 del 1992, alla sola condizione che gli stessi siano già destinatari delle medesime licenze, anche se associati in forme di cooperative o di consorzi.

5. Le licenze di cui al presente articolo possono essere cedute anche a titolo oneroso a terzi, purché in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente.

6. La licenza aggiuntiva consente l'immatricolazione di una sola autovettura, la quale deve avere le caratteristiche stabilite dall'art. 4 del presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diversi rispetto alle normali autovetture taxi.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 16. Inizio ed esercizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o della autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri trenta giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 17. Acquisizione del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene presso le rimesse o presso i pontili di attracco, presso le quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. È facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
4. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale, fermo restando quanto disposto dall'art. 5/bis comma 1/bis della legge 21/1992. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo. È consentito all'utente del taxi di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi) in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si

effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Fermo restando il divieto di prenotazione del servizio taxi, in quanto servizio destinato a un'utenza indifferenziata, è consentita la prenotazione di chiamata del servizio attraverso tutte le modalità: presenza o chiamata diretta presso gli stalli, radiotaxi, applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche aperte per mettere in contatto gli utenti e gli esercenti del servizio. Il titolare di licenza è libero di poter utilizzare tutti i canali che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse.

5. I soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea, di cui al comma 2 dell'art. 39 della Legge Regionale 7 dicembre 2005 n. 21, ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri. Annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalità di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), i seguenti dati:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente del servizio.

6. L'acquisizione del servizio NCC natanti deve essere effettuato unicamente presso i pontili di attracco. In caso di titolare di più autorizzazioni di NCC con natanti rilasciate dal Comune di PORTO TORRES, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

Art. 18. Pontili o punti di attracco

1. L'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea mediante unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al titolare dell'autorizzazione, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza

2. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale congiunta del pontile e del relativo spazio acqueo.

3. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione ordinaria del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso anche se esulano la manutenzione ordinaria.
4. Deve essere garantita l'accessibilità a tutti i soggetti portatori di handicap.
5. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente, anche che esulino l'ordinaria amministrazione.
6. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi durante la sosta, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni, con conseguenti emissioni di gas combustibili in forte quantità.

Art. 19. Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni NCC e NCC natanti possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. Per il servizio NCC, il prelevamento e la destinazione dell'utente possono avvenire nell'intero territorio nazionale o in altri paese UE, a condizione che le norme localmente in vigore lo consentano.

Art. 20. Obblighi dei Conducenti

1. I conducenti dei mezzi di trasporto dei servizi taxi, NCC e NCC natanti hanno l'obbligo di:
 - a) di tenere sempre nel veicolo o natante l'autorizzazione di NCC o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo o natante stesso;
 - b) di curare la regolarità della prestazione del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni sospensione del servizio, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) di mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo di trasporto e le strumentazioni di bordo obbligatorie;

- d) di segnalare per iscritto entro il termine perentorio di 48 ore ogni cambiamento del domicilio, della sede, facendone curare l'annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione entro il termine 7 giorni;
- e) di sottoporre il mezzo di trasporto a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario disporre;
- f) di assicurare e favorire con supporti idonei la mobilità dei portatori di handicap;
- g) di trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di passeggeri non vedenti o ipovedenti;
- h) di possedere idonea attrezzatura per garantire una manutenzione ordinaria e straordinaria del natante;
- i) di adoperarsi, qualora per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso, per evitare all'utenza ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantire il raggiungimento della destinazione fissata;
- l) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo/natante;
- m) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il mezzo di trasporto di cui al titolo autorizzatorio;
- n) accettare pagamenti con carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante senza alcun sovrapprezzo;
- o) rilasciare apposita ricevuta, ove richiesta, contenente il numero della licenza, la data, il percorso, l'importo corrisposto dall'utente e la firma leggibile dell'operatore;
- p) applicare sul mezzo di trasporto i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- q) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- r) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale di Porto Torres, entro 24 ore dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo o natante e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- s) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- t) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

u) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda un percorso diverso.

Art. 21. Obblighi del titolare di licenza di taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
- c) essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
- d) tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- e) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- g) rispondere ad una sola chiamata per volta;
- h) stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- i) chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
- l) tenere esposto all'interno del veicolo uno schema riassuntivo degli obblighi e diritti del conducente, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- m) non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada.

Art. 22. Obblighi dell'equipaggio nel servizio NCC natante

1. Il personale a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi e contegno irreprensibili durante il servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati dalla polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acquea;
- c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione. Su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
- e) di osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o soccorso;
- f) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di Polizia Municipale di PORTO TORRES.

Art. 23. Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli/natanti sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista o l'esercente il servizio NCC, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo/natante;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada e dal codice della navigazione;
- d) sporcare o deteriorare il veicolo/natante e le sue apparecchiature;
- f) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume.

Art. 24. Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento dei servizi taxi, NCC e NCC natanti, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, qualora si valuti che la presenza dell'animale possa generare pregiudizio alla sicurezza del viaggio, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. In particolare il conducente del servizio taxi ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d) rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 25. Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, c.1, L. n. 21/1992, il servizio taxi ed il servizio NCC e NCC natanti deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle

persone dalle autovetture e/o natanti. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Art. 26. Sostituzioni alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti previsti e non si trovi nelle situazioni di impedimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi o di autorizzazione di NCC possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età. Qualora al raggiungimento della maggiore età, e comunque entro il termine di cui all'art. 14 del presente Regolamento, gli eredi manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza taxi o l'autorizzazione NCC per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
3. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio NCC e NCC natanti, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatisi successivamente al rilascio, possono conservarne la titolarità, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
4. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.
5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente.
6. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e relativa la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.
7. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni.

8. Resta fermo per i dipendenti dei soggetti abilitati come NCC che l'iscrizione nel ruolo dei conducenti è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza o di autorizzazione.

Art. 27. Collaboratori familiari

I titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per i servizi NCC o NCC natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, della collaborazione di familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 e non si trovino nelle situazioni di impedimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. In deroga alla previsione dell'art. 5 comma 1 lett. e), possono svolgere l'attività, quali collaboratori familiari, i familiari di cui al comma 1 del presente articolo, occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

3. Il titolare della licenza taxi, dell'autorizzazione NCC o dell'autorizzazione NCC natanti che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei prescritti requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento e non si trovi nelle situazioni di cui all'art. 6 del medesimo, nonché documentazione comprovante la costituzione dell'impresa familiare. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni.

4. L'elenco dei collaboratori familiari dovrà essere allegato dall'ufficio comunale competente alla licenza taxi, all'autorizzazione NCC o all'autorizzazione NCC natanti.

5. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi.

6. L'accertamento della mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza della licenza o dell'autorizzazione e l'ufficio competente procede all'annotazione sulla licenza o autorizzazione.

Art. 28. Turni minimi di servizio taxi

1. L'Amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio competente, definisce e disciplina i turni minimi di servizio dei titolari di licenza ovvero dei sostituti alla guida nominati con sostituzione in corso di validità.
2. I titolari di licenza taxi ovvero i sostituti alla guida nominati con sostituzione in corso di validità, devono obbligatoriamente assolvere a tale turnazione, fatta eccezione nei casi di esonero del turno o di cambio del turno comunicato all'Amministrazione.
3. I criteri e la regolamentazione per l'esonero del turno sono declinati in specifici provvedimenti o disposizioni del Dirigente competente per il servizio taxi.
4. È facoltà dell'Amministrazione comunale determinare turnazione libera in presenza di eventi particolari o eccezionali.
5. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito dall'ufficio competente, il contrassegno indicante il turno minimo di servizio.
6. I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni minimi di servizio.
7. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui, da comunicare preventivamente all'ufficio competente. Il Comune potrà in ogni caso denegare le ferie qualora, a causa della eccessiva sovrapposizione di richieste, ne risultasse compromessa la continuità del servizio.
8. Ai sensi dell'art.10, c.5 bis della L.21/1992, così come modificata dal D.L.10 agosto 2023, n.104, convertito con L.136/2023, l'Amministrazione può disporre turnazioni integrative rispetto a quelle minime, al fine di assicurare il tempestivo eventuale adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi.
9. Per l'espletamento delle turnazioni integrative di cui al comma 8 del presente articolo, i titolari di licenza taxi, anche in caso di avvenuto svolgimento di un turno di lavoro per un periodo pari al numero massimo di ore di guida possibili secondo la normativa vigente, possono avvalersi di seconde guide. Tali seconde guide possono essere svolte da collaboratori familiari o da sostituti alla guida secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 26 e dall'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 29. Utilizzo dei mezzi di trasporto in servizio di linea – Servizi sussidiari – Servizi integrativi – Taxi sharing

1. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza taxi.

2. Per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, al fine di assicurare un servizio rispondente alle effettive esigenze di mobilità anche nelle ore notturne e/o nei giorni festivi sono consentiti:

- la rimodulazione dei turni, turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, con l'utilizzo di sostituti alla guida;
- l'utilizzo del taxi ad uso collettivo, opportunamente incentivato e pubblicizzato ed il servizio di taxi sharing;
- l'espletamento di servizi sussidiari dei servizi di linea o altre forme di servizio (ai sensi dell'art. 37 comma 2 lett. m) punto 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I veicoli immatricolati in servizio NCC e NCC natanti possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea nell'ambito del territorio comunale, previa apposita convenzione stipulata con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale ove ne regolamenti il servizio.

Art. 30. Sostituzione veicoli

1. In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura e/o natante cui sia stato associato (ad esempio, per guasto, blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura/natante, già partita dalla rimessa/pontile per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

2. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC e/o NCC natanti, per le figure giuridiche identificate nei titolari di impresa artigiana di trasporto e nelle coop. di produzione e lavoro (ex art. 7 L. 21/1992), il Comune può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi/NCC o natanti da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti/NCC impossibilitati ad

utilizzare i propri mezzi per guasto meccanico, incidente stradale, furto o incendio o eventi analoghi che ne impediscano l'utilizzo.

3. La sostituzione temporanea è possibile solo per il periodo di fermo, con altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa alla vettura e all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al competente ufficio del Comune di PORTO TORRES, che rilascerà nulla osta temporaneo;

4. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con vettura o natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa licenza e autorizzazione.

5. A seguito della sostituzione definitiva, l'ufficio competente annota sulla licenza e sull'autorizzazione i dati del nuovo veicolo.

Art. 31. Taxi sharing

1. È ammessa la modalità di gestione a clientela condivisa, denominata taxi sharing. Essa può essere utilizzata anche per corse svolte in date e/o fasce orarie specifiche e viene attivata quando su una medesima direttrice vengono accolti più passeggeri a bordo, con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

- un unico luogo di partenza e destinazione;
- un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
- diversi luoghi di partenza e unica destinazione;
- diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile.

2. L'attivazione della modalità condivisa deve avvenire su diretta richiesta dell'utenza o in esito all'accettazione dell'utenza a seguito di proposta del tassista, comunque previo consenso di tutti gli utenti interessati.

Art. 32. Tariffe Servizio Taxi

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo, la cui tariffa massima è calcolata mediante tassametro omologato sulla base delle tariffe e delle condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La tariffa massima è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano e ad eventuali servizi supplementari.
3. Nell'ambito del territorio comunale, deve essere precisato cosa debba intendersi per zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla, nonché per zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.
4. I supplementi tariffari possono essere previsti per il servizio notturno (dalle ore 22:00 alle ore 07:00) e per il servizio festivo. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.
5. L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, laddove previsto il pagamento anticipato, tariffe agevolate per coloro che si recano in discoteca o altri luoghi aggregativi, tariffe agevolate per determinate categorie di utenti, quali donne sole e minorenni in particolari fasce orarie, anziani e portatori di handicap, nonché istituire carte prepagate a tariffe scontate per gli utenti abituali e richiedersi un solo compenso maggiorato nel caso di uso collettivo abituale del taxi da parte di persone che si recano ad una medesima destinazione.
6. Possono altresì essere previste ulteriori riduzioni correlate a specifiche casistiche e potrà altresì essere prevista una tariffa taxi sharing in accordo con gli operatori del servizio taxi.
7. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
8. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio taxi è concordato tra l'utente e il vettore.
9. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno, essendo questa inclusa nel servizio.
10. In coerenza con i principi di semplificazione e di trasparenza, la Giunta Comunale approva i piani tariffari limitando nel numero i supplementi affinché questi siano correlati ad un oggettivo aumento dei costi o ad un maggiore livello di prestazione del servizio.
11. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e redatte in modo chiaro da risultare di facile lettura, all'interno dell'autovettura e del natante e riportate anche in lingua inglese.
12. Il tariffario deve essere esposto anche presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo stazioni ferroviarie, uffici di informazione turistica, porto, pontile di attracco per i natanti, ecc. Il tariffario dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella stessa area tematica dove è pubblicato il Regolamento.

13. Il tariffario deve contenere il seguente contenuto minimo:

- tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune (tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, taxi sharing, supplementi, sconti ed esenzioni);
- il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
- il logo del Comune di PORTO TORRES, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti (telefono, e-mail, modalità telematiche) dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami;

14. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 29 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla specifica convenzione.

15. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

16. L'aggiornamento delle tariffe agli indici Istat, avverrà ogni 5 anni e comunque tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi, e di procedere all'adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio.

17. Oltre che al meccanismo di rivalutazione monetaria, l'adeguamento delle tariffe può essere correlato anche al mutamento/miglioramento del livello di qualità del servizio, opportunamente documentato mediante indagini di customer satisfaction, e/o risultante in esito a rilevazioni aventi ad oggetto aspetti di qualità erogata del servizio, riservando una quota dell'incremento tariffario massimo, determinato sulla base della rivalutazione delle tariffe all'inflazione, all'incremento qualitativo effettivamente rilevato.

18. Al fine di produrre dinamiche concorrenziali a vantaggio degli utenti, i titolari di licenza taxi possono avvalersi di forme di flessibilità riguardo alla possibilità di riduzioni tariffarie attraverso convenzioni, abbonamenti o carte fedeltà con soggetti terzi (privati, imprese, enti, ecc.) dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 33. Tassametro

1. Ogni autovettura adibita al servizio taxi deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione centrale e ad altezza tale da garantire all'utente la massima visibilità

delle registrazioni, e dalla cui lettura sia deducibile il corrispettivo da pagare comprensivo degli eventuali supplementi dovuti.

2. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite e deve essere sigillato in seguito all'acquisizione del certificato, rilasciato da tecnico abilitato a garanzia della rispondenza dei parametri impostati.

3. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

4. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.

5. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

6. Gli organi di vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

7. Sarà cura dell'operatore comunicare immediatamente per iscritto agli uffici comunali competenti la rimozione dei sigilli avvenuta a qualunque titolo con la richiesta di apposizione di nuovo sigillo.

8. Il titolare della licenza che ha fatto richiesta della nuova piombatura è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo tenendo a bordo dell'autovettura copia di tale richiesta, rimanendo a suo carico la responsabilità della conformità delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 34. Servizio di radio telefono

1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio, i cui oneri sono a carico esclusivo degli operatori.

2. Il servizio taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato e gli ulteriori sistemi di cui all'art. 18 comma 4 del presente Regolamento, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato, il tempo di attesa ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

3. Il servizio taxi si avvale di tecnologie di ultima generazione come la geolocalizzazione.

Art. 35. Corrispettivi servizi NCC e NCC natanti

1. Il corrispettivo per i servizi NCC e NCC natanti è concordato dal titolare dell'autorizzazione direttamente con l'utenza, ai sensi dell'art. 13 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile su strutture mobili nelle prossimità della piattaforma, del pontile, sull'autovettura e sulle unità di navigazione a cura dei titolari delle autorizzazioni, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la capacità di carico.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36. Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi taxi, NCC e NCC natanti è affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, fatte salve le attribuzioni in materia di competenza della Regione Sardegna e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa vigente.

Art. 37. Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati d'identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto;

2. L'ufficio comunale responsabile del servizio, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, richiede agli Organi di controllo di effettuare, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, i relativi accertamenti e se del caso procedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Titolo, entro trenta giorni dalla ricezione dell'esito degli accertamenti.

Art. 38. Monitoraggio del servizio

1. L'esercizio del servizio taxi è soggetto a monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale, che lo svolge in forme idonee ad assicurare il controllo dell'effettivo svolgimento nei turni dichiarati, a verificare la qualità del servizio erogato, pubblicando periodicamente i risultati ottenuti.

2. I titolari di licenza sono tenuti a fornire all'Amministrazione, a cadenza semestrale, anche tramite delega alle centrali radiotaxi, appositi rendiconti dell'andamento del servizio, che indichino l'andamento dei parametri soggetti a controllo di qualità, distinti per giorno e fascia oraria, ed in particolare:

- a) il numero totale di richieste pervenute dall'utenza;
- b) il numero di corse effettuate;
- c) l'attesa media dell'utente al punto di prelievo;

3. La mancata o parziale trasmissione dei dati indicati al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 39, comma 1, del presente Regolamento.
4. Al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio, il tassametro deve mantenere in memoria, per una durata di almeno tre mesi, i dati inerenti le attività di gestione del servizio stesso, quali segnatamente data ed ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa con supplementi. Il Comune ha sempre diritto ad accedere, in contraddittorio con il titolare di licenza, ai dati presenti nel tassametro.
5. La qualità del servizio erogato è soggetta altresì a monitoraggio periodico effettuato dal Comune mediante indagini campionarie basate sulla somministrazione agli utenti di questionari di gradimento (customer satisfaction) miranti a verificare la percezione dei principali indicatori.
6. Concorre al monitoraggio del servizio anche l'esame dei reclami e dei suggerimenti pervenuti al Comune ai sensi del precedente art. 37.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune di PORTO TORRES trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti, l'elenco delle titolarità autorizzate e effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio regionale competente.

Art. 39. Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, dal codice penale, dal codice della strada (articoli 85 e 86), dal Codice di Navigazione, per la violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.
2. Competente all'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento dei fatti, è la Polizia Locale di PORTO TORRES, e tutte le altre forze di Polizia, sia terrestri che marittime.
3. Per l'accertamento, la notifica, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii..
4. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento di violazione, una somma pari a quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii..

5. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine su indicato, l'Organo Accertatore trasmette il rapporto, di cui all'art. 17 della L. 689/1981, al Dirigente del Servizio competente per materia, che provvede ad emettere l'Ordinanza Ingiunzione.
6. Ove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli successivi si applicano le sanzioni amministrative accessorie ivi previste.

Art. 40. Sospensione

1. Il Dirigente competente applica la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da 1 a 10 giorni qualora il titolare o un suo valido sostituto:

- a) non conservi sul veicolo o natante i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non mantenga il veicolo o natante nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- e) fermi l'autoveicolo o il natante, interrompa il servizio, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. In caso di reiterazione di una qualsiasi delle violazioni di cui al precedente comma, si applica la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da 1 a 30 giorni;

3. Salvo quanto disposto ai commi precedenti, la licenza o l'autorizzazione viene sospesa da 1 a 90 giorni quando il titolare:

- a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione di esercizio;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non applica le tariffe in vigore;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) supera i limiti di portata previsti dall'autorizzazione;
- h) viola le norme di comportamento di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento.

4. In presenza di infrazioni plurime e ripetute di cui al presente articolo, la sospensione della licenza o autorizzazione, può elevarsi fino ad un massimo di 120 giorni, salvo i casi previsti dal Codice della Strada, dal Codice della Navigazione e dal presente regolamento.

Art. 41. Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente revoca l'autorizzazione o la licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, o comunque per l'iscrizione alla Sezione del Ruolo Provinciale dei conducenti di Taxi, NCC e NCC natanti a servizio pubblico non di linea presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Sassari;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 40;
- c) quando la licenza o l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute negli articoli 13 e 14 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Art. 42. Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di sospensione e revoca di cui agli articoli precedenti sono avviati sulla base dei rapporti degli organi di vigilanza o in base ai reclami di cui all'art. 37 del presente Regolamento. Gli accertamenti dei fatti che prevedono la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi

30 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie e scritti difensivi oltre che chiedere l'audizione personale.

2. Il Responsabile del Servizio, decorso il termine di trenta giorni predetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, irroga la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.

3. Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, l'interessato può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. In caso di sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al titolare di licenza o all'assegnatario dell'autorizzazione o all'erede, al collaboratore o al sostituto dello stesso.

Art. 43. Decadenza

1. Il Dirigente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare di licenza o autorizzazione;

d) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano manifestato l'interesse al trasferimento nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal medesimo art. 14;

e) per sopravvenuta perdita di proprietà, possesso, detenzione del mezzo senza giustificato motivo e senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

f) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata al competente ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti di Taxi, NCC e NCC natanti adibiti a servizio pubblico non di linea.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44. Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intende sostituita e abrogata ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata dall'amministrazione comunale.
2. I veicoli adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 45. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di PORTO TORRES.